

ASSOCIAZIONE LE OPERE DI GABRIELE
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



Il giorno 7 marzo 2022, alle ore 20:30, presso la sede associativa a Cantù (CO), in Via Monte Palanzone 13 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Le Opere di Gabriele, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **trasformazione dell'associazione da associazione culturale ad organizzazione di volontariato;**
- **adeguamento dello statuto associativo alla normativa in materia di organizzazioni di volontariato.**

Assume la presidenza dell'assemblea la presidente Luisa Fabiano, la quale chiama a fungere da segretaria Silvia Iannotti, che accetta.

I soci presenti sono:

1. FABIANO Luisa, nata a San Pietro in Guarano il 01/08/1946 residente in Cantù (CO), Via Monte Palanzone 13, cittadina italiana;
2. VENTURA Francesco nato a Como il 12/03/1975 residente in Mesero (MI), Via Leonardo da Vinci 34, cittadino italiano;
3. IANNOTTI Silvia nata a Magenta (MI) il 7.7.1978 residente Mesero (MI), Via Leonardo da Vinci 34, cittadina italiana;
4. Katia Ventura, nata a Como il 26.2.1972, residente in Cantù (CO), Via Ginevrina da Fossano 37A;
5. Mirko Ventura, nato a Como il 12.3.1975, residente in Seregno (MB), Via Antonio Fogazzaro 17F;
6. Irene Cosentino, nata a Mariano Comense (CO) il 29.9.1986, residente in Seregno (MB), Via Antonio Fogazzaro 17F;
7. Valentino Delli Bovi, nato a Salerno il 14.2.1985, residente in Capo Di Ponte (BS), Via Limit.

Il Presidente, constatata quindi la presenza in proprio di n. 7 soci su un totale di n. 7 soci, dichiara l'assemblea straordinaria regolarmente costituita ai sensi dell'art. 7 dello statuto vigente.

PRIMO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente spiega che dopo un attento esame del codice del terzo settore si ritiene che l'Associazione abbia le caratteristiche per diventare organizzazione di volontariato.

Innanzitutto il numero dei soci dell'associazione si è incrementato: dai soli 3 fondatori, i soci sono diventati 7, ovvero il numero minimo di soci che un'organizzazione di volontariato deve avere.

Inoltre l'Associazione persegue le proprie finalità avvalendosi esclusivamente delle prestazioni gratuite dei propri associati e i beneficiari sono solamente soggetti terzi. E' stato inoltre verificato che le finalità effettivamente perseguite rientrano tra le attività di interesse generale di cui al D. lgs. 117/17.

Per tutti questi motivi il presidente propone all'assemblea di trasformare l'Associazione in Organizzazione di Volontariato - ODV, ai sensi del Decreto Legislativo 117/20217 - Codice del Terzo Settore.

Il presidente spiega che per essere effettivo tale cambiamento necessita innanzitutto della variazione dello statuto (che deve essere adeguato alla normativa di settore) e successivamente dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sezione organizzazione di volontariato, registro a cui deve essere presentata apposita istanza agli uffici competenti che valuteranno il possesso dei requisiti richiesti.

Dopo un breve dibattito il presidente mette a votazione la proposta di diventare un'organizzazione di volontariato ai sensi del D.lgs 117/17. Si vota per alzata di mano.

Il Presidente accerta che sono favorevoli n° 7 soci, contrari 0, astenuti 0.

Il Presidente dichiara approvata la proposta di diventare un'organizzazione di volontariato.

SECONDO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente, come spiegato nel punto precedente, ricorda che è necessario adeguare lo statuto associativo al D.lgs 117/17 e in particolare alle norme in materia di ODV.

Il presidente dà quindi lettura completa della bozza di statuto proposta, soffermandosi in particolar modo sulle nuove previsioni di legge inserite. I soci sono invitati a formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Non essendoci particolari osservazioni il presidente sottopone all'approvazione il testo del nuovo statuto e chiede il contestuale conferimento dell'incarico a provvedere agli adempimenti conseguenti, inclusa la richiesta di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Si vota per alzata di mano.

Il Presidente accerta che sono favorevoli n° 7 soci, contrari 0, astenuti 0.

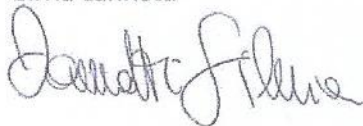
Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto associativo che dispone di conservare agli atti come allegato della presente delibera

Si dà quindi mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale con l'allegato statuto e di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti ai fini dell'iscrizione al RUNTS - sezione organizzazioni di volontariato.

Non essendoci altro posto all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 22:00.

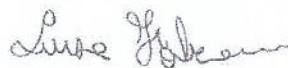
La segretaria

Silvia Iannotti



La presidente

Luisa Fabiano



22 MAR. 2022

REGISTRATO A CANTÙ

al n. 311 serie 3

con esatte € 200,00 (Duecento/00)



IL FUNZIONARIO
Rosanna Scaramella

(*) Firma su carta intestata del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 12/01/2022

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"Le Opere di Gabriele - ODV"



TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione, sede e durata

È costituita nel rispetto del codice civile e della normativa in materia l'Associazione non riconosciuta denominata "**Le Opere di Gabriele**", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma II, del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., previa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, assumerà nella propria denominazione l'acronimo "ODV". La denominazione sarà quindi "**Le Opere di Gabriele - ODV**".

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma II, del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., previa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di "ODV".

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede in via Monte Palanzone, 13 - Cantù (CO).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2. Statuto

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 3. Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

In particolare, l'Associazione si prefigge di:

- sostenere e aiutare le categorie più fragili della popolazione, anche economicamente;
- realizzare una casa di accoglienza per accogliere gestanti e madri con bambino/i che necessitano di appoggio e tutela in un luogo protetto nel periodo della gravidanza e/o successivamente, perché prive di sostegno familiare e sociale, o perché in condizioni di disagio psicologico.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

- sensibilizzare e informare la cittadinanza rispetto ai bisogni delle persone che versano in una situazione di svantaggio o che si trovano in un momento di difficoltà, che si trovano sia in Italia che all'estero;
- sostenere economicamente, con beni in natura o con l'erogazione di servizi, le persone fragili di cui al punto precedente;
- costruire una casa di accoglienza destinata ad accogliere gestanti e madri con bambino/i che necessitano di appoggio e tutela in un luogo protetto nel periodo della gravidanza e/o successivamente, perché prive di sostegno familiare e sociale, o perché in condizioni di disagio psicologico.

L'Associazione, inoltre, previa delibera dell'Organo di Amministrazione al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II. ASSOCIATI

ARTICOLO 4. Ammissione

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dall'Organo di Amministrazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda all'Organo di Amministrazione, recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

L'Organo di Amministrazione è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi associati; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dall'Organo di Amministrazione agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ARTICOLO 5. *Adesione*

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- votare in Assemblea (in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi associativi, oltre che per l'approvazione del bilancio di esercizio);
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (elettorato attivo e passivo);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, consultare i verbali, esaminare i libri sociali secondo le modalità successivamente previste;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo 2409 del c.c., in quanto compatibile;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.



ARTICOLO 6. *Perdita della qualità di socio*

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto all'Organo di Amministrazione, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'associato che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può appellarsi all'assemblea dei soci.

E' comunque ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 7. Attività di volontariato e personale retribuito

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, iscritti nell'apposito registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento. Sono vietati rimborsi spesa di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ARTICOLO 8. Volontari e Assicurazioni Obbligatorie.

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 9. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente dell'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di controllo e l'Organo di revisione legale, qualora eletti nei casi previsti dalla Legge.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Fanno eccezione gli eventuali componenti dell'organo di controllo e di revisione legale.

ARTICOLO 10. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione, ai componenti dell'organo di controllo o ai dipendenti dell'Associazione. Si applicano i commi IV e V dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

ARTICOLO 11. Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro dei soci, o con altro mezzo idoneo purchè si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia. E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota: tale modalità di intervento è disciplinata da apposito regolamento.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ARTICOLO 12. Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- l'elezione dei membri dell'organo di amministrazione e del presidente;
- la revoca dei membri dell'organo di amministrazione;
- nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- nei casi previsti dalla legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- la deliberazione in via definitiva sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;

- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 13. *Assemblea straordinaria*

All'assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati.

ARTICOLO 14. *L'Organo di Amministrazione*

L'organo di amministrazione è l'organo a cui compete la conduzione dell'associazione.

È composto da numero 3 membri eletti dall'Assemblea dei soci, tra i suoi componenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di n. tre mandati.

All'interno dell'organo di amministrazione sono previste le seguenti cariche:

- Il Presidente eletto direttamente dall'assemblea, che rappresenta l'Associazione, convoca e presiede l'organo di amministrazione e ne attua le decisioni;
- Il vice - presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- Il segretario a cui competono le attribuzioni che riguardano la parte burocratica dell'Associazione (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc).

L'organo di amministrazione può essere revocato dall'Assemblea.

Qualora un membro dell'organo di amministrazione presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica per tutta la restante durata dell'organo direttivo. La decadenza è pronunciata dall'organo di amministrazione, previa constatazione scritta dei motivi all'interessato.

Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all'interessato entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, l'amministratore può presentare appello allo stesso organo a mezzo di motivata richiesta indirizzata al presidente che disporrà la convocazione dell'organo entro i trenta giorni successivi; la nuova pronuncia dell'organo è definitiva ed inappellabile. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice presidente, che eserciterà i poteri spettanti al presidente.

In caso di decadenza della maggioranza dei membri l'intero consiglio si intenderà decaduto e l'Assemblea procederà a nuova elezione.

L'organo di amministrazione, essendo l'organo esecutivo dell'Associazione, si raduna almeno quattro volte all'anno.

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. Può essere convocato anche su richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

La convocazione è inoltrata agli interessati a mezzo di idonea comunicazione almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di e-mail, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Allo scopo di rendere possibile l'avviso per via telematica i componenti del Consiglio dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l'Associazione nel luogo e presso l'indirizzo e-mail indicato nel libro verbali del Consiglio alla prima riunione successiva alla propria elezione, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Se l'Organo è composto da soli tre componenti, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

All'organo di amministrazione spetta l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il presidente dirige i lavori, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto.

I compiti dell'organo sono:

1. eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Vice Presidente e il Segretario
2. curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;
3. predisporre annualmente il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
4. predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;
5. compilare il regolamento interno, da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
6. provvedere all'ammissione, recessione ed esclusione dei propri associati;
7. individuare nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (si applica l'art. 2382 del c.c.).

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiederne l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 15. *Il Presidente dell'Organo di Amministrazione*

Il Presidente dell'organo di amministrazione è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dell'organo di amministrazione è eletto dall'assemblea dei soci.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione.

Al Presidente spetta:

- 1) la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni dell'organo di amministrazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
- 2) la comunicazione e la presidenza dell'organo di amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- 3) la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri sociali dell'Associazione.

In caso di assenza, impedimento decesso dimissioni, è sostituito dal Vice Presidente. Nel caso fino ad elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 16. *L'Organo di controllo*

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 17. *L'organo di revisione legale dei conti*

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 18. *Risorse economiche*


MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze

€16,00
 SEDICI/00

Entrate
 01304963 00000086 41768001
 00048883 04/03/2022 17:55:15
 4578-000038 287E00026A7420
 IDENTIFICATIVO : 012007351390

0 1 20 072354 139 0

- quote associative;
- contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione, ammesse dal D.lgs. 117/17.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 19. *Patrimonio, contributi e convenzioni.*

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli associati.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Organo di Amministrazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dall'Organo di Amministrazione in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 20. Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Entro il mese di aprile di ciascun anno l'Organo di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione almeno nei 15 giorni prima che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

Il bilancio viene depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ciascun anno.

ARTICOLO 21. *Bilancio sociale*

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 22. *Avanzi di gestione*

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 23. *Libri Sociali obbligatori*

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e quello dell'Organo di revisione legale (qualora nominati);

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata all'Organo di Amministrazione il quale risponderà entro il termine di 30 giorni.

La richiesta di esame del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo o dell'Organo di Revisione, e la competenza in ordine delle stesse, sono rimesse all'Organo di Controllo o all'Organo di Revisione stessi.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24. *Scioglimento*

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1 del D.Lgs. 117/2017 a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

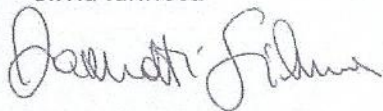
ARTICOLO 25. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Cantù, 7.3.2022

La segretaria

Silvia Iannotti



La presidente

Luisa Fabiano

